

19 giugno 2020

Categorie: **Finanziaria > Covid - 19**

Fondo Perduto: l'attività di controllo e le modalità di recupero

Autore: Giuseppe Avanzato

Dal 15 giugno e sino al 13 agosto 2020 sarà possibile presentare le istanze per la fruizione del Contributo a Fondo Perduto e questo, in considerazione dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale, verrà in ogni caso erogato, salvo poi essere successivamente recuperato con le modalità di seguito illustrate.

Per le attività di controllo dei dati dichiarati, il comma 12 dell'art. 25 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto rilancio) statuisce l'applicazione delle disposizioni del Titolo IV "Accertamento e Controllo" del D.P.R. n. 600/73, ovvero, gli artt. 31 e ss., pertanto, i controlli, dei dati dichiarati con la richiesta del contributo, potranno essere effettuati sia presso la sede del richiedente che presso gli uffici dei verificatori. Ed ancora, gli uffici potranno invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire gli elementi giustificativi del contributo spettante, o inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, procedere ad indagini finanziarie, o a controlli incrociati, ecc.

Modalità di recupero del contributo - Ora, qualora il **contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia**, l'Agenzia delle Entrate recupera le somme non spettanti in base alle disposizioni di cui all'art. 1, co. 421 - L. n. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005), pertanto, emetterà un apposito **atto di recupero** motivato da notificare al contribuente/richiedente con le modalità previste dall'articolo 60 - D.P.R. n. 600/73.

Detti atti vengono considerati alla stregua di atti accertativi, da cui discende la possibilità di presentare istanza di accertamento con adesione (Cass., ord. 31.03.2017 n. 8429) e di accedere alla riscossione frazionata in pendenza di giudizio (Cass., sent. 15.02.2013, n. 3838).

Di grande rilievo l'apertura mostrata dall'Agenzia dell'Entrate con il provvedimento n. 0230439/2020 pubblicato lo scorso 10 giugno, ovvero, ove il richiedente si accorga che il contributo richiesto in realtà non sarebbe spettante in tutto o in parte e non sia stato già destinatario di un atto di recupero, questi ha la possibilità di regolarizzare spontaneamente la propria posizione, mediante la restituzione con Ravvedimento del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante il versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare le riduzioni disposte dall'art. 13 - D.Lgs. n. 472/1997 (vedi **Fondo Perduto: il Fisco "apre" al Ravvedimento operoso** pubblicato il 12 giugno 2020).

La disciplina del recupero dei crediti inesistenti è corredata da una procedura particolarmente rigida e stringente nei confronti del contribuente.

In caso di mancato pagamento (art. 1, co. 421 - L. n. 311/2004), in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla **riscossione coattiva** con le modalità previste dal D.P.R. n. 602/1973.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla circostanza che **per il pagamento delle predette somme non sarà possibile avvalersi della c.d. “compensazione orizzontale”** (art. 17 - D.Lgs. n. 241/1997), secondo quanto specificato dalla norma; ed in caso di **iscrizione a ruolo** delle somme dovute, per il relativo pagamento è fatto **espreso divieto alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi** (art. 31 - D.L. n. 78/2010).

Dunque, le somme non spettanti dovranno essere versate solo ed esclusivamente con la liquidità disponibile da parte del richiedente e ciò è giustificato dalla circostanza che il contributo a fondo perduto in oggetto verrà erogato esclusivamente mediante accredito diretto in conto corrente.

La competenza all’emanazione degli atti di recupero, emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, “*spetta all’Ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale dal soggetto richiedente per il precedente periodo di imposta*” (art. 1, co. 423 - L. n. 311/2004), ovvero, quello indicato nell’ultima dichiarazione presentata.

Termini di decadenza per l’attività di accertamento - Tra le norme applicabili, il comma 12 richiama le disposizioni di cui all’**art. 27, co. 16 - D.L. n. 185/2008**, il quale statuisce che nel caso di crediti inesistenti l’atto di recupero “**deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo**”, quindi, oltre i termini accertativi “ordinari” previsti dall’art. 43 - DPR n. 600/1973 (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o in caso di omessa dichiarazione o di dichiarazione nulla entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata).

Invero, la predetta norma, disciplina il caso in cui i crediti inesistenti siano “*utilizzati in compensazione*” (compensazione orizzontale), tuttavia, il contributo a fondo perduto in oggetto, come detto, sarà erogato esclusivamente mediante accredito diretto in conto e, non mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione, ne consegue che il dies a quo da cui far decorrere il termine per la notifica dell’atto di recupero all’ottavo anno dovrebbe coincidere con quella **dell’accredito nel conto corrente bancario o postale del beneficiario**.

Infine, si osservi che per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal D.L. 31 dicembre 1992, n. 546, per cui la giurisdizione spetta al **Giudice tributario**.



TaxFocus
SPEZIALE COVID-19
1 Luglio 2020 - dalle 15.30 alle 17.30



SCOPRI
DI PIÙ

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY
P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it